



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TREVISO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LUCA	DELI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAMPION	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CELOTTO	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 411/2018 depositato il 23/05/2018
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 368 DEL 09.11.2017 IMU 2012 contro:
COMUNE DI PONZANO VENETO
VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA 31050 PONZANO VENETO

difeso da:

DALLE CARBONARE PAOLO
VIALE DELLA REPUBBLICA, 253/E 31100 TREVISO TV

- sul ricorso n. 412/2018 depositato il 23/05/2018
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 369 DEL 09.11.2017 IMU 2013 contro:
COMUNE DI PONZANO VENETO
VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA 31050 PONZANO VENETO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

DALLE CARBONARE PAOLO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 411/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

17/12/2018 ore 15:00

N°

559/03/2018

PRONUNCIATA IL:

17/12/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/12/2018
Il Segretario

Dr. Salvatore Cannizzaro



(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 411/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

17/12/2018 ore 15:00

VIALE DELLA REPUBBLICA 253/E 31100 TREVISO TV

- sul ricorso n. 413/2018
depositato il 23/05/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 370 DEL 09.11.2017 IMU 2014
contro:
COMUNE DI PONZANO VENETO
VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA 31050 PONZANO VENETO

difeso da:
DALLE CARBONARE PAOLO
VIALE DELLA REPUBBLICA 253/E 31100 TREVISO TV

- sul ricorso n. 414/2018
depositato il 23/05/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 371 DEL 09.11.2017 IMU 2015
contro:
COMUNE DI PONZANO VENETO
VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA 31050 PONZANO VENETO

proposto dal ricorrente:

Via

difeso da:
DALLE CARBONARE PAOLO
VIALE DELLA REPUBBLICA 253/E 31100 TREVISO TV

Con quattro ricorsi riuniti il Sig. _____ impugna altrettanti avvisi di accertamento del Comune di Ponzano Veneto per IMU anni 2012/2015. Espone di essere proprietario dell'immobile assegnato dal Tribunale dei Minorenni alla propria ex convivente, alla quale pure è stata affidata la figlia minore. Assume che il pagamento di tale importo spetta alla madre stante il disposto di cui all'art. 4 c. 12 *quinquies* D.L. 16/12 secondo cui l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione". Secondo il ricorrente la norma va applicata anche ai conviventi altrimenti sussisterebbe una evidente violazione della Carta costituzionale in riferimento agli artt. 2 e 3 di essa. Conclude chiedendo che vengano annullati gli accertamenti. Spese rifuse.

Il Comune di Ponzano Veneto si costituisce esponendo che l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge o convivente non proprietario fa sorgere solo un diritto di godimento assimilabile al comodato ed ai soli fini IMU l'assegnazione dell'abitazione all'ex coniuge fa sorgere un diritto reale di abitazione. Conclude per il rigetto, con vittoria di spese.

Il Collegio osserva.

Il presupposto per l'applicazione dell'IMU è il medesimo di quello previsto per l'ICI. Il comma 2 art. 13 D.L. 201/11 prevede infatti che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30/12/92 n. 504. Il Legislatore ha disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili è

soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale come dispone l'art. 4 c. 12 *quinquies* D.L. 16/12. Ne consegue che l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario, anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile. E' evidente la lacuna normativa con riferimento ai conviventi "*more uxorio*" che decidono di sciogliere il proprio vincolo e ciò anche alla luce della recente legge Cirinnà che mira ad una equiparazione tra le due formazioni sociali. La giurisprudenza tributaria di merito ha escluso che l'art. 4 c. 12 *quinquies* D.L. 16/12 ricomprenda anche l'ipotesi dei convenuti "*more uxorio*" che abbiano regolato la loro separazione con un provvedimento giurisdizionale, considerando la norma citata una norma speciale non soggetta ad interpretazione estensiva. Le norme speciali tributarie sono quelle che prevedono esenzioni totali o parziali dal pagamento di un tributo e che per tale ragione sono sottratte ad interpretazioni estensive, poiché una esenzione dall'obbligazione tributaria può disporsi solo *ex lege*¹. Peraltro l'art. 4 citato si limita, invece, a specificare il presupposto soggettivo dell'imposta municipale senza disporre eventuali esenzioni. Ne consegue che essa norma non può considerarsi speciale. Del resto una soluzione opposta sarebbe in chiara violazione degli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale finendo per trattare in maniera diseguale delle formazioni sociali, le famiglie di fatto ovvero i conviventi "*more uxorio*", che sono ormai equiparati alla famiglia fondata sul matrimonio. E' pacifico infatti che vi è una totale equiparazione tra figli nati da un matrimonio e figli nati da convivenza di fatto. La famiglia di fatto rappresenta una formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio

¹ Cass. 10646/05

familiare ed è, come tale, destinataria di diritti e doveri, al pari della famiglia nata dal matrimonio. La stessa Legge Cirinnà richiamata, all'art. 1 c. 36 dispone che per "conviventi di fatto" si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che sono soggetti all'obbligo di coabitazione, alla contribuzione economica in relazione alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, alla definizione di comune accordo dell'indirizzo della vita familiare e della residenza ed alle scelte del regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, della comunione dei beni. La famiglia di fatto si identifica con una formazione sociale ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, secondo cui La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale essendo pertanto giuridicamente meritevole di riconoscimento e di tutela. Ne consegue che le norme dell'ordinamento italiano non possono contrastare i progressi normativi degli ultimi anni che tendono ad una equiparazione tra coniuge e convenuti "*more uxorio*"². Alla luce di quanto esposto quindi l'art. 4 c. 12 *quinquies* D.L. 16/12 trova applicazione anche nel caso di conviventi "*more uxorio*" che hanno regolato la loro separazione con un provvedimento giurisdizionale che ha disposto l'assegnazione della casa familiare al convivente affidatario, come nel caso di specie.

Il ricorso appare quindi fondato e va accolto. Le spese vengono compensate stante la particolarità della controversia risolta in via squisitamente interpretativa e la mancata univocità di decisioni.

² Sentenza Corte Costituzionale n. 138/2010 e Cass. 17971/15


DISPOSITIVO

Accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Il Relatore:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned below a dashed horizontal line.

Il Presidente:

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'L' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned below a dashed horizontal line.